



Documento C1

Capitolato Tecnico Incendio

Gestione del rischio scolastico



Documento C1. Capitolato Tecnico Incendio.

Definizioni.

Relative all'assicurazione in generale.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

POLIZZA: il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE: L'ISTITUTO SCOLASTICO

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

FRANCHIGIA: importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo.

SCOPERTO: importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato.

BROKER: La Società di Intermediazione Assicurativa (broker) incaricata ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 come identificata nel Documento A2

Relative all'assicurazione Incendio.

Incendio. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Fabbricati. L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, recinzioni, box; giardini anche con alberi ad alto fusto; mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico. In caso di assicurazione di porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti in comune del fabbricato stesso ad esso spettante.

Macchinario. Impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamento, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di prevenzione, di allarme, attrezzature ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze.

Attrezzature. Mobilio e arredamento impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, telefonici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni.

Apparecchiature Elettroniche. Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Arredamento. Mobilio, cancelleria, stampati e macchine per ufficio.

Merci/Contenuto. Merci, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, posateria, vasellame, suppellettili, indumenti anche dei dipendenti e di terzi, biancheria in genere, attrezzi, mobilio, arredi, macchine da scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici, telefax e comunque tutte le macchine e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scanalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti ed apparecchiature telefoniche mobili, radio in genere anche rice-trasmittenti, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, armi da fuoco comprese (anche se poste sotto sequestro), se assicurato è il Locatario, le migliori apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A. Sono poi compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettroniche in genere sempreché non garantiti con specifici contratti. Sono inoltre compresi: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, archivi documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, cicli, motocicli, schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere, modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili, quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e sculture, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, libri in genere, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, mobili antichi, tappeti, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali, cose di terzi in genere compresi beni posti sotto sequestro e comprese le armi da fuoco, nonché indumenti ed effetti personali di normale uso dei dipendenti, accompagnatori e visitatori. Sono inoltre comprese derrate alimentari; il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Esplodenti. Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

per azione meccanica o termica esplodono;

sono comunque tutti gli esplosivi considerati tali dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

Infiammabili. Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A:

gas combustibili;

liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B:

liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

Tipo C:

liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.

Merci Speciali. Si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti:

polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanso o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansive e sughero grezzo;

se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattica, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotonì sodi;

se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.

Incombustibilità. Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di Prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Tetto - Copertura - Solai. Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative struttura portanti (orditura, tiranti o catene). Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Condizioni Generali - Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)

Nell'ipotesi di cui all'articolo 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'articolo 5 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 5 dalla ricezione della citata dichiarazione.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma la Società può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Articolo 2 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate concernono mutamenti interni all'organizzazione del Contraente, a mero titolo di esempio alla variazione significativa del numero dei dipendenti, all'adozione di strumenti di riduzione del rischio, alle delibere del Contraente, la variazione del numero degli Alunni.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Articolo 4 e richiedere motivatamente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai massimali assicurati.

Il Contraente entro 15 giorni a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 60 giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio entro trenta giorni.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 16 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro.

Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione

Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nella lettera di invito.

Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato e/o Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro Competente è quello erariale territorialmente competente dell'Istituzione Scolastica

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa

Qualora l'infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell'Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi.

Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'articolo 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscritte responsabili in solido nei confronti del contraente.

Articolo 14 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C). In caso di inadempimento intenzionalmente agli obblighi previsti, l'assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità; se l'inadempienza è involontaria, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX o via PEC.

Qualora gli apparecchi FAX o SERVER della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola.

La Società si impegna a richiedere all'Assicurato solo la documentazione strettamente necessaria per la definizione del sinistro.

La Società si impegna a richiedere che l'Assicurato si sottoponga a accertamenti medici strettamente necessari e/o ulteriore documentazione medica entro il termine massimo di 60 giorni dal momento in cui l'assicurato stesso chiede espressamente la chiusura e liquidazione del sinistro.

La Società si impegna a proporre all'Assicurato una offerta di liquidazione dettagliata del danno entro 60 giorni dal momento in cui il sinistro viene chiuso dall'assicurato e a pagare il sinistro 30 giorni dopo l'accettazione.

La Società su richiesta dell'Assicurato si impegna a restituire la documentazione inviata in originale.

Articolo 15 - Produzione di informazioni sui sinistri e gestione data base del committente (Linee Guida)

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 3 del presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel (o altro foglio di calcolo equivalente) tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

il numero del sinistro attribuito dalla Società;

la data di accadimento dell'evento;

la data della denuncia;

la tipologia dell'evento;

la tipologia di garanzia;

l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

sinistro senza seguito;

sinistro liquidato, con data e importo liquidato;

sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva.

Inoltre la Società si impegna a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri senza seguito, corredata da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Il Contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, indicando la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.

Il Contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri di propria competenza, e rende disponibili dalla Società i dati relativi agli stessi con cadenza prestabilita, indicata in sei mesi, ovvero a seguito di richiesta della Società, rendendo accessibile il database allo stesso.

Il Contraente risponde alle richieste dell'Affidatario entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 16 - Controversie

Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria.

Articolo 17 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)

Le somme, i massimali e i limiti di indennizzo richiesti sono quelli indicati nel Documento D - Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.

Articolo 18 - Pagamento del premio.

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 30 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati alla compagnia o al Broker secondo quanto stabilito al successivo articolo trattante la Clausola Broker / Gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

Articolo 19 - Anticipi sulle indennità.

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari alla percentuale indicata nella sezione Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità durata del contratto; e dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno della somma indicata nella medesima sezione

Articolo 20 - Rinuncia al diritto di surroga.

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i Clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Articolo 21 - Regolazione del premio.

La comunicazione dell'acquisizione a qualsiasi titolo da parte del Contraente di nuovi fabbricati dovrà riportare il valore dell'incremento, nonché il giorno ed il mese dell'effettiva acquisizione. A fronte di detta comunicazione la Società, al termine di ogni annualità assicurativa, provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:

Annualità precedente: tanti 360esimi, quanti sono i giorni di copertura rilevati dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per il/i nuovo/i ente/i, del premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati.

Annualità in corso: differenza fra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora gli incrementi/variazione fossero stati noti alla Società all'inizio del periodo assicurativo stesso.

Detta appendice di regolazione evidenzierà altresì il premio afferente l'annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.

La differenza a favore dello Società risultante dalla regolazione premio deve essere pagata dal Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 15 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Clausola broker e gestione del contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio identificata nel Documento A2 Disciplinare (d'ora innanzi indicata come Broker).

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti gli stessi saranno svolti per conto del Contraente dalla società stessa, e in particolare:

Il Broker collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.

È fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Società.

La Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo tra la Società ed il contraente devono essere trasmesse al Broker dalla Società, su richiesta del broker medesimo entro 15 giorni dalla richiesta o anche attraverso la condivisione di server fax.

La Società, in caso di mancata consegna già in sede di offerta dei 3 simili di polizza prefissati, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione o dalla richiesta di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Contraente perché provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi.

In ogni caso la Società consegnerà al Broker copia dei contratti.

Nel caso di contratti ripartiti tra più Società il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.

La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. La Società comunicherà al Broker l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale, da parte della Società assicuratrice contraente e delle eventuali Società coassicuratrici, pari alla percentuale del premio imponibile stabilita nel bando di gara. La Società, su richiesta del Broker, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Condizioni Speciali - Norme che regolano l'assicurazione incendio.

Articolo 22 - Rischi assicurati. Oggetto dell'assicurazione.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m. 20 da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nei termini previsti alla Partita 4 della presente polizza.

Articolo 23 - Partita 1 Fabbricati.

Il Contraente è proprietario di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. Detti fabbricati possono essere comunque costruiti e da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; essi sono identificabili dal Contraente a mezzo di documenti o quant'altro di similare che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società; il costo di ricostruzione a nuovo sotto indicato viene considerato congruo e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo. Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente ed automaticamente estese alle nuove fattispecie. È fatto obbligo al Contraente di darne comunicazione alla Società entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per il nuovo ente assicurato. Il pagamento del premio aggiuntivo è normato alla clausola Regolazione del premio.

Articolo 24 - Partita 2 - Enti escluso fabbricati.

Il Contraente è proprietario di arredamento, attrezzature e macchinari in genere, apparecchiature elettroniche, merci e contenuto in genere, merci speciali, infiammabili ed esplodenti, libri, documenti, archivi, oggetti d'arte, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori in genere e quant'altro, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco; sono considerati esclusi dalla presente polizza solamente i gioielli, preziosi e veicoli a motore iscritti al P.R.A. Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto e sono identificabili dal Contraente a mezzo di documenti o quant'altro di similare che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società; il costo rimpiazzo sotto indicato viene considerato congruo e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di enti come sopradescritti per fini istituzionali, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente ed automaticamente estese alle nuove fattispecie. È fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per il nuovo ente assicurato. Il pagamento del premio aggiuntivo è normato alla clausola Regolazione del premio.

Articolo 25 - Regola proporzionale.

A parziale deroga dell'Art.1907 del Codice Civile, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite, la cui somma assicurata maggiorata della percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art.1907 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

Articolo 26 - Partita 3 - Indennità aggiuntiva a percentuale.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, in caso di sinistro l'indennizzo – calcolato per ciascuna partita separatamente – sarà maggiorato del della percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività e con il massimo del capitale assicurato stabilito nel prospetto delle garanzie.

Articolo 27 - Partita 4 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese di giudizio si applica l'art. 1917 Cod. Civ.

Articolo 28 - Partita 5 – Spese di demolizione e sgombero.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al DPR No. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal DPR No. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile a termini della presente polizza. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 Cod. Civ.

Articolo 29 - Esclusioni.

Salvo quanto diversamente derogato, sono esclusi i danni:

verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;

causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazione;

da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoruscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla Partita 3.

Articolo 30 - Cose assicurabili a condizioni speciali.

Salvo quanto previsto all'articolo trattante le garanzie aggiuntive, Cose assicurate a condizioni speciali, non sono compresi nell'assicurazione:

monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

apparecchiature elettroniche;

schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e) qualora assicurato ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Articolo 31 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 32 - Cose di terzi, assicurazione per conto di chi spetta.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun aente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun aente diritto.

Articolo 33 - Ispezione delle cose assicurate.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Condizioni di assicurazione relative alla denuncia e alla liquidazione dei sinistri.

Articolo 34 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla

legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;

darne avviso al Broker alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni lavorativi giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi ed a parziale deroga dell'art. 1913 Cod. Civ.;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ..

L'Assicurato deve altresì:

solamente per i sinistri di incendio o di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;

trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;

conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;

predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettere a disposizione i suoi registri, conti fatture o altra documentazione strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro;

denunciare tempestivamente eventuali titoli di credito anche al debitore colpiti dal sinistro, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Articolo 35 - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Articolo 36 - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;

tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 37 - Mandato dei periti.

I Periti devono:

indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;

verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo trattante gli obblighi in caso di sinistro e di cui all'articolo trattante la diminuzione del rischio;

verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate);

procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo trattante la procedura per la valutazione del danno al punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 38 - Limite massimo indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Cod. Civ., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 39 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo trattante il mandato dei periti al punto b).

In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Qualora sulla causa del sinistro sia stata aperta un'inchiesta da parte dell'Autorità e dagli atti emerga il possibile dolo da parte del Contraente, la Società pagherà l'indennizzo dovuto solo alla chiusura dell'inchiesta, se da questa non risulta tale dolo.

Articolo 40 - Valore delle cose assicurate determinazione dell'ammontare del danno.

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illeso, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

Macchinario: attrezzatura, arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati: si applicano il deprezzamento di cui al punto a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altri proprietà ed il danno risulti superiore al alla percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per macchinario: attrezzatura, arredamento e merci (punto b) e punto (c): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illeso ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Articolo 41 - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo trattante il valore delle cose assicurate, risulta che i valori della partita fabbricati, presa separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Condizioni Particolari sempre valide.

Articolo 42 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo).

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

per attrezzatura e arredamento il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni.

In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;

b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;

agli effetti dell'articolo trattante l'indennità aggiuntiva a percentuale delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

superiore od uguale al rispetto valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

il pagamento del supplemento di indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto h) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non deriva aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengono eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicurati non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto i fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea.

Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà - comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Per quanto non derogato restano le condizioni tutte di polizza.

Articolo 43 - Colpa grave.

A parziale deroga dell'articolo trattante le esclusioni delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Articolo 44 - Eventi socio-politici.

La Società risponde:

dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

di inondazione o frana;

di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere;
di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
subiti dalla merce in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva merci in refrigerazione);
causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Articolo 45 - Terrorismo.

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o simili, inclusa l'intenzione d'influenzare qualsiasi governo o d'impaurire la popolazione o sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Articolo 46 - Sovraccarico neve.

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

da valanghe e slavine;
da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
ai fabbricati in costruzione o. in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Articolo 47 - Allagamenti.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati, a seguito di formazione di ruscelli, o accumulo esterno d'acqua.

La Società non indennizza i danni:

causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione allagamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;
ad enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

Articolo 48 - Inondazioni, alluvioni.

La Società, a parziale deroga dall'articolo trattante le esclusioni ed in particolare, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione, delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – alle cose assicurate causati da fuoriuscite d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini, compresi quelli artificiali, anche se provocati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione sugli enti assicurati;
a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

Articolo 49 - Terremoto.

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, l'articolo trattante le esclusioni ed in particolare, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione, delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio si intende annullato ed integralmente sostituito come segue.

La Società non risponde dei danni:

causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo, dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
causati da eruzioni vulcaniche;
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere;
indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento ha dato luogo a sinistro indennizzabili sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti dalla polizza.

Articolo 50 - Macchinari e merci presso terzi.

Il Macchinario e la Merce assicurati si intendono garantiti, sino alla percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie degli importi indicati anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, in conto deposito e/o per lavorazione e per riparazione, presso laboratori o altro.

Articolo 51 - Presenza di autoveicoli.

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti e di terzi.
Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

Articolo 52 - Macchinari in leasing.

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del locatore;
dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

Articolo 53 - Cose assicurate a condizioni speciali.

A deroga di quanto previsto dall'articolo trattante le partite "enti esclusi fabbricati" delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si intendono compresi nella Partita 2 Enti escluso fabbricati, anche i seguenti beni:

archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico;
quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, documenti, arazzi, statue, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;
cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti accompagnatori e visitatori;
apparecchiature ed impianti elettronici, anche a corrente debole inclusi personal computer e relativi software, telefax, impianto telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio;
macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico contratto.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto b), si precisa: che la perdita di un oggetto facente parte della raccolta o della collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'articolo trattante l'assicurazione parziale delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Articolo 54 - Fenomeno elettrico.

A deroga dell'articolo trattante le esclusioni delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di bruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione dell'articolo trattante l'assicurazione parziale delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio.

Articolo 55 - Ascensori e montacarichi.

La Società indennizza i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni degli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Articolo 56 - Eventi atmosferici.

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la, presente garanzia).

La Società non risponde:

dei danni causati da:

fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
gelo e neve;

cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

dei danni subiti da:

alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
gru;
enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
capannoni pressostatici e simili in genere, lastre in plastica e quanto in essi contenuto.

Articolo 57 - Enti non diversamente indicati.

Viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa od il bene verranno attribuiti alla Partita 2 - Enti escluso fabbricati.

Articolo 58 - Fumo, gas e vapori.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da fumo, gas e vapori, quand'anche prodotti da incendio di beni diversi da quelli assicurati, in conseguenza di:

improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Articolo 59 - Acqua condotta, spese per la ricerca e riparazione dei guasti.

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate e alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriuscita in seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni descritti in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione ed altresì sono compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamimenti di fognature con applicazione della franchigia e nei limiti di indennizzo previsti nelle apposite schede.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

Articolo 60 - Acqua piovana.

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

i danni che si verificassero ai fabbricati c/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

Articolo 61 - Intasamento gronde e pluviali.

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato, per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Articolo 62 - Parificazione danni da incendio

Fermo restando quanto stando quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Articolo 63 - Parcheggi.

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono assicurate sino alla concorrenza della somma indicata nella sezione Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità, durata del contratto, le autovetture di terzi, dei dipendenti e degli amministratori al chiuso e all'aperto su area recintata gestita dall'Assicurato.

Articolo 64 - Macchinari e merci presso mostre e fiere.

Il Macchinario e la Merce assicurati si intendono garantiti, sino alla percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie degli importi indicati anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, presso fieri, mostre in Italia ed all'estero o in viaggio per tali destinazioni.

Articolo 65 - Urto veicoli.

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli non appartenenti all'assicurato o al contraente in transito nella pubblica via.

Articolo 66 - Enti all'aperto.

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati che si trovino all'aperto per naturale destinazione.

Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità, durata del contratto.

Articolo 67 - UBICAZIONI ASSICURATE

Con la presente polizza si intendono assicurati tutti i beni di proprietà, in locazione e/o in uso e/o in custodia al Contraente utili e/o funzionali e/o correlati all'espletamento dell'attività del Contraente stesso

Articolo 68 - Durata del contratto.

La durata e la decorrenza del contratto è quella fissata nel bando di gara. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato per durata pluriennale, esso è facoltativamente rescindibile dalle parti senza oneri ad ogni scadenza annuale mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata entro i termini di:

30 giorni se la rescissione viene effettuata dal contraente Istituzione Scolastica.

60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia.

| SOMME, SCOPERTI E FRANGHIGIE | Limite d'indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa in percentuale sulle somme assicurate | Scoperto in percentuale. | Franchigia assoluta e/o scoperto minimo in euro. |
|---|---|--------------------------|--|
| Garanzia | | | |
| Partita 2. Contenuto. Deroga alla regola proporzionale in percentuale (indicata nella colonna scoperto in __%). | 15 | 0 | 0 |
| Partita 3. Indennità aggiuntiva a percentuale per interruzione e intralcio alle attività in percentuale (indicata nella colonna scoperto in __%). | 10 | 0 | 0 |
| Partita 5. Spese di demolizione e sgombero. | 10 | 0 | 0 |
| Eventi socio-politici e atti vandalici. | 70 | 0 | 250 |
| Terrorismo. | 100 | 0 | 0 |
| Sovraccarico neve. | 50 | 10 | 2.000 |
| Allagamenti. | 50 | 10 | 500 |
| Inondazione e alluvioni. | 50 | 10 | 500 |
| Terremoto. | 100 | 0 | 0 |
| Macchinari presso terzi. | 10 | 0 | 0 |
| Fenomeno elettrico. | 10 | 10 | 100 |
| Eventi atmosferici. | 70 | 0 | 150 |
| Fumo. | 100 | 0 | 0 |
| Acqua condotta, traboccati e rigurgiti di fogna. | 10 | 10 | 150 |
| Spese per ricerca e riparazione guasti. | 0 | 0 | 0 |
| Acqua piovana. | 50 | 10 | 500 |
| Intasamento gronde e pluviali. | 50 | 10 | 500 |
| Parcheggi. | 10 | 10 | 1.500 |
| Partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere. | 10 | 10 | 250 |
| Urto veicoli. | 100 | 0 | 0 |
| Archivi, documenti registri ecc. | 2 | 0 | 100 |
| Valori: denaro, carte valori e titoli di credito. | 1 | 0 | 0 |
| Quadri, dipinti, affreschi. | 2 | 0 | 0 |
| Beni e cose di terzi, di proprietà dei dipendenti, accompagnatori e visitatori. | 1 | 10 | 100 |
| Enti all'aperto. | 20 | 10 | 250 |
| Anticipi sulle indennità. | 2 | 0 | 0 |